



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica

(Trasmissione a mezzo PEC)
Prot.

Ancona, lì

Spettabili

Federazione Ordini Ingegneri Marche
federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Ancona
ordine.ancona@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Ascoli Piceno
ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Fermo
ordine.fermo@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Macerata
ordine.macerata@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Pesaro-Urbino
ordine.pesaro@ingpec.eu

Ordine degli Archh. – Ancona
oappc.ancona@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Ascoli Piceno
oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Fermo
oappc.fermo@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. – Macerata
oappc.macerata@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Pesaro-Urbino
oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri - Ancona
collegio.ancona@geopec.it

Collegio dei Geometri - Ascoli Piceno
collegio.ascolipiceno@geopec.it

Collegio dei Geometri - Fermo
collegio.fermo@geopec.it

Collegio dei Geometri – Macerata
collegio.macerata@geopec.it

Collegio dei Geometri - Pesaro-Urbino
collegio.pesaro@geopec.it

Università Politecnica delle Marche
protocollo@pec.univpm.it



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica

Università di Camerino
protocollo@pec.unicam.it

Università di Urbino Carlo Bo
amministrazione@uniurb.legalmail.it

Ordine dei Periti Industriali delle province di
Ancona e Macerata
ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di Pesaro
e Urbino
collegiodipesarourbino@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali e Laureati delle
province di Ascoli Piceno e Fermo
collegiodiascolipicenofermo@pec.cnpi.it

Ordine dei Geologi delle Marche
geologimarche@epap.sicurezza postale.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Pesaro e Urbino
ordinefarmacistipu@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Ancona
ordinefarmacistian@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Macerata
ordinefarmacistime@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Ascoli Piceno e Fermo
ordinefarmacistiap@pec.fofi.it

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici
delle Marche
ordine.marche@pec.chimici.org

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

**Oggetto: D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 - Aggiornamento professionale dei tecnici competenti in
acustica. – parere del MiTE**

Gentili Signori,

Si prega di dare la massima diffusione delle seguenti comunicazioni ai propri iscritti che esercitano la professione di Tecnici Competenti in Acustica (TCA) ai sensi del d.lgs.42/2017.



Si ricorda che l'Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 42/2017 stabilisce che ai fini dell'aggiornamento professionale gli iscritti nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Il successivo punto 4 stabilisce che in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi allo scadere dei quali, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

Si porta a conoscenza che il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con nota prot. 118786 del 2/11/2021, quale riscontro a specifiche richieste della Regione Toscana, ha stabilito quanto segue:

1. Che dal combinato disposto dei punti 2 e 4 dell'allegato 1 del d.lgs. 42/2017 appare evidente che nel caso in cui un tecnico competente in acustica nell'arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco del proprio nominativo non abbia seguito almeno un'ora di un corso di aggiornamento organizzato ai sensi del punto 4 del richiamato allegato 1, avrà mancato di osservare l'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'allegato 1, punto 2.

Pertanto la Regione, attestata la violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale, procede alla sospensione dello stesso ai sensi del punto 4, allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

2. Che la sospensione di sei mesi ai sensi del punto 4, allegato 1 del d.lgs. 42/2017 non possa essere utilizzata dal TCA per recuperare le ore di formazione mancanti, in quanto la norma prevede che i tecnici competenti in acustica seguano con profitto corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 30 ore nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco.

Pertanto i corsi seguiti dopo tale scadenza non possono essere considerati validi per un eventuale "recupero" delle ore di formazione mancanti.

3. Che tecnici competenti in acustica cancellati dall'ENTECA, al fine del reinserimento nell'elenco stesso, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti definiti all'articolo 22, comma 1 del d. lgs. 42/2017, o, in via transitoria fino al 18 aprile 2022 per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, dei requisiti definiti al comma 2 dello stesso articolo.

Pertanto, la reinscrizione in ENTECA dei tecnici cancellati per mancato aggiornamento, potrà avvenire mediante richiesta di nuova iscrizione ai sensi dell'art. 22 del d.lgs 42/2017.

Cordiali Saluti

Il Dirigente
(Roberto Ciccio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

TL/wa
400.80.30/2018/VAA/ 184